



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile – Gruppo Esecuzioni Immobiliari

I Giudici delle esecuzioni

visto il D.L. 9/2020;

visto il D.L. 11/2020;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale prot. 663/2020 del 9 marzo 2020;

in sostituzione e modifica del provvedimento emesso in data 9 marzo 2020, che viene pertanto qui riformulato integralmente per maggiore chiarezza;

ritenuta l'opportunità di ampliare l'arco temporale di sospensione della pubblicazione degli avvisi di vendita e estendere la portata della revoca delle aste fissate, in quanto l'attuale emergenza sanitaria comporta il forte rischio che le vendite non siano proficue e che le attività prodromiche incontrino speciali difficoltà e non siano compatibili con le esigenze di tutela della salute pubblica;

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:

- 1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, salvo nuovo ordine, mandando ai Professionisti delegati e Custodi ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità (anche a mezzo di Edicom Finance s.r.l.) e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita revocata dal GE”;
- 2) In relazione agli esperimenti di vendita di cui al punto precedente i Professionisti delegati non accetteranno nuove offerte cartacee ed i gestori della vendita telematica non consentiranno di effettuare nuove offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti, come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti,

sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare, per questi ultimi, il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire nel luogo indicato per l'apertura delle offerte la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte anche non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) Salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili, da rappresentarsi tempestivamente al G.E., sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili sino al 31 maggio 2020, sicché andranno conseguentemente revocate anche le vendite che fossero già state programmate successivamente al 31 maggio 2020, fino a tutto il 30 giugno 2020 (avviso della revoca da pubblicizzarsi con le modalità già indicate)

5) In relazione a tutte le procedure, anche quelle nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e ai Professionisti delegati è fatto divieto di eseguire nuove pubblicazioni sino al 31 maggio 2020, salvo nuovo ordine (sicché a far data dal 1° giugno 2020 potranno essere pubblicati i nuovi avvisi di vendita);

6) E' sospesa, sino al 31 maggio 2020, salvo nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

7) I termini per il versamento del saldo prezzo relativi agli immobili aggiudicati, in scadenza fra il 2 marzo ed il 31 marzo 2020, si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla predetta finestra temporale. Il saldo prezzo andrà pagato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, come già disposto nell'ordinanza di delega.

Le presenti disposizioni devono ritenersi operanti anche per le vendite delegate nei giudizi divisionali endoesecutivi.

Si dia comunicazione ai Professionisti delegati e Custodi

Venezia, 13 marzo 2020

I Giudici delle esecuzioni

Dott.ssa Gabriella Zanon

Dott.ssa Silvia Bianchi